

TI_GERICHTE 14.2017.83 vom 18. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.83

FR: TI_GERICHTE 14.2017.83 du 18 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 14.2017.83 del 18 settembre 2017

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mandato di patrocinio. Esame d'ufficio dell'esistenza del titolo e della legittimazione attiva e passiva delle parti. Fatture non sottoscritte dagli escussi. Acconti. Debitori solidali

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso . 1.1 I reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l'autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. 1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta ad RE 2 e RE 1 il 4 maggio 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 5 maggio, è scaduto domenica 14 maggio, sicché i reclami, presentati il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 15 maggio 2017, sono tempestivi (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF). La contestazione relativa alla tempestività dei reclami sollevata dalla parte istante nelle sue osservazioni del 21 giugno 2017 (v. pag. 1 ad 2) cade dunque nel vuoto. 1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nei casi in esame, RE 1 e RE 2 non hanno presenziato all'udienza indetta dal Pretore in prima istanza, di modo che tutte le allegazioni di fatto contenute nei loro reclami sono nuove e pertanto inammissibili. Nondimeno, trattandosi di questioni relative al titolo che il giudice è tenuto a esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (sotto consid. 6), i reclami sono sotto questo aspetto ricevibili. 2. In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess) , il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2). 3. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato in modo generico che la documentazione prodotta dall'istante costituisce – nel suo insieme – un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF, motivo per cui ha accolto le istanze rigettando in via provvisoria le opposizioni interposte dalle parti convenute. 4. Nei loro reclami RE 1 e RE 2 sostengono di non aver mai accettato alcuna fattura da parte dell'avv. PA 1, ma di essersi limitati a corrispondergli alcuni acconti mensili – come da lui proposti – “ a copertura dei costi ”. In particolare RE 2 nega l'esistenza di un chiaro riconoscimento di debito, ritenendo di aver sempre contestato il pagamento della fattura sottopostagli dall'avvocato dopo il versamento dei suddetti acconti. Per RE 1, invece, anche qualora dovesse essere intravvisto un riconoscimento di debito, questo sarebbe da “ imputare ” a suo marito, il quale in buona fede ha provveduto a pagare gli acconti richiesti. Essi chiedono pertanto l'annullamento delle decisioni impugnate. 5. Nelle sue osservazioni ai reclami, lo studio legale CO 1 precisa che i convenuti non hanno corrisposto unicamente gli anticipi, ma anche degli acconti sulle fatture emesse, riconoscendole. Ritene poi che non spetta al giudice del rigetto, bensì a quello del merito determinarsi sull'eventuale incongruità delle fatture, sollevata a suo dire dagli escussi per la prima volta coi rispettivi reclami. L'istante sottolinea inoltre che per il dispendio di tempo investito nelle pratiche dei coniugi RE 1 e per il valore di causa, l'importo per le prestazioni effettuate dall'avv. PA 1 e richiesto con le fatture – calcolato tenendo conto della particolare situazione in cui essi sono venuti a trovarsi – oltre a risultare “ estremamente modesto ” non è mai stato contestato prima d'ora. 6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (v. sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 5, massimata in RtiD 2016 I718 n. 41c), controllando in particolare che vi sia identità fra il creditore indicato nel precetto esecutivo e l'istante. 6.1 Nel caso in esame non sussiste, almeno formalmente, identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo – l'avv. PA 1 – e l'istante (la CO 1). I convenuti non hanno però sollevato obiezioni al proposito. E la Camera non ha motivo di dubitare che l'indicazione sul precetto esecutivo sia il frutto di un manifesto errore – e possa quindi, se del caso, essere rettificata d'ufficio non sussistendo alcun rischio di confusione (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016 consid. 3, e i rinvii, e 14.2012.101 del 16 agosto 2012, RtiD 2013 I 828 n. 51c) – dal momento che gli escussi hanno affidato il mandato di patrocinio alla CO 1 e non specificatamente ed esclusivamente all'avv. PA 1 (procura del 20 novembre 2014, doc. Q accluso all'istanza). 6.2 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi). L'opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l'escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

6.3 Nella fattispecie lo studio legale CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 e RE 2 su tre fatture (denominate "nota onorari e spese intermedia" del 29 luglio e del 14 dicembre 2015, nonché del 6 aprile 2016, doc. B-D acclusi alle istanze) emesse nei confronti di quest'ultimi per consulenze in ambito di locazione, del pagamento di diversi acconti già corrisposti dai convenuti e della corrispondenza intercorsa tra le parti. A detta della parte istante, il credito posto in esecuzione sarebbe stato pertanto riconosciuto dai debitori. a) Orbene, una semplice fattura, ove non sia sottoscritta dal debitore, non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). Ne discende che le tre note di onorario prodotte dallo studio legale con le istanze (doc. B-D), a prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale questa Camera effettivamente non è competente a decidere, non possono costituire un riconoscimento di debito nel senso della suddetta norma, poiché non recano la firma manoscritta dei convenuti (a norma dell'art. 14 cpv. 1 CO, sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5). b) Neppure il pagamento degli acconti versati da RE 2 e RE 1 (v. plico doc. E) e lo scambio di corrispondenza email intercorso tra le parti (doc. I e N) possono assurgere – in assenza di firma dei convenuti – a un riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in esecuzione e non giustificano quindi il rigetto provvisorio dell'opposizione nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo indicato sulle fatture (come visto non controfirmate) dai debitori (sentenza della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b; 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5; 14.2011.226 del 16 febbraio 2012 consid. 3.2). c) L'unico documento agli atti firmato da entrambi i convenuti è la procura del 20 novembre 2014 conferita all'istante, con cui invero essi si sono impegnati "in solido a versare al mandatario gli acconti che fossero da questi richiesti" (doc. Q). L'impegno si riferisce però solo al pagamento d'acconti – che nel caso in esame risultano essere stati corrisposti – ma soprattutto non costituisce un titolo di rigetto dell'opposizione perché l'importo del debito così riconosciuto non era determinato né determinabile al momento della sottoscrizione della procura, giacché dipende dalla volontà unilaterale del mandante (v. Staehelin , op. cit., n. 37 ad art. 82 con rif.; Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in R ep 1989, pag. 338 con rif.). d) Non si può invece negare che firmando il suo scritto del 20 gennaio 2016 (doc. M) RE 2 ha riconosciuto il saldo scoperto delle fatture n. _____ del 29 luglio 2015 (doc. B) e _____ del 14 dicembre 2015 (doc. C), indicato dall'avv. PA 1 in fr. 8'303.20 complessivi nella sua lettera del 14 gennaio 2016 (doc. L). Certo, egli ha rilevato come gli importi pretesi dall'avvocato andassero "oltre alle cifre previste agli inizi della pratica", ma ha concluso affermando di comprendere "le sue evidenti e giustificate esigenze" e di volere tentare di "ottemperare alla sua richiesta" versando nei giorni successivi l'acconto richiesto. Così scrivendo, RE 2 ha riconosciuto

senza riserve né condizioni una somma di denaro facilmente determinabile (con rinvio appunto allo scritto 14 gennaio 2016 dell'avv. PA 1) ed esigibile, l'accento a difficoltà di reperire i fondi necessari al pagamento non rimettendo in causa il carattere incondizionato del riconoscimento (Staehelin , op. cit., n. 22 e 80 ad art. 82 e i rif.). Ciò posto, lo scritto in questione costituisce un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 8'303.20 menzionato nella lettera a cui si riferisce, il quale – dedotti gli acconti già corrisposti dall'escusso per complessivi fr. 2'550.– (cfr. plico doc. E) e riconosciuti dalla stessa precedente (cfr. istanza, pag. 3 ad 5) – giustifica il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 2 per fr. 5'753.20 (fr. 8'303.20 ./ fr. 2'550.–). Limitatamente a tale somma (oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio 2017) la sentenza impugnata va quindi confermata per quanto riguarda RE 2, il cui reclamo può essere accolto solo per la parte eccedentaria della pretesa fatta valere dall'istante . e) Poiché lo scritto del 20 gennaio 2016 (doc. M) non è firmato anche da RE 1, il reclamo della moglie va invece integralmente accolto, ricordato che qualora diverse persone rispondano, anche in solido, del pagamento del debito posto in esecuzione, l'opposizione interposta dal singolo debitore può essere rigettata in via provvisoria solo se egli ha personalmente sottoscritto un riconoscimento di quel debito (Staehelin, op. cit., n. 54 ad art. 82; implicitamente: sentenza della CEF 14.2014.236 del 9 gennaio 2015 consid. 5.2) . In altre parole, il riconoscimento del debito da parte del marito non è opponibile alla moglie (cfr. art. 146 CO). Ciò non pregiudica la facoltà per lo studio legale istante di far valere le proprie ragioni davanti al giudice del merito in procedura ordinaria (v. sopra consid. 2 e 6.2). 7. Nella causa diretta contro RE 1, in entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire un'indennità d'inconvenienza alla reclamante, né in prima sede, dove non è comparsa, né in questa sede, siccome essa non ha formulato una domanda esplicita al riguardo né giustificato un suo diritto nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. 8. Nella causa diretta avverso RE 2, per contro, in entrambe le sedi le spese processuali , anch'esse stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del l'art. 96 CPC , seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). 9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi di fr. 8'542.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è accolto. 1.1 Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico. 1.2 Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità. 2. Il reclamo di RE 2 è parzialmente accolto. 2.1 Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'753.20 oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio 2017. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di 1 / 3 e per i restanti 2 / 3 a carico di RE 2, tenuto a rifondere alla CO 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte. 2 . 2 Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 2 / 3 e per il restante 1 / 3 a carico dell'istante. RE 2 rifonderà alla CO 1 fr. 160.– per ripetibili

ridotte. 3. Notificazione a: –; – ; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.